

La ricorrente fa valere i seguenti motivi di annullamento:

La ricorrente asserisce, in primo luogo, che la convenuta ha violato le disposizioni dei Trattati (artt. 107, n. 1 e 108, n. 2 TFUE, già artt. 87, n. 1, e 88, n. 2 CE), interpretandole ed applicandole non correttamente, per un errore circa il concorso e la valutazione delle circostanze di fatto relativamente alla nozione di aiuti di Stato.

A sostegno della prima parte di tale motivo, con riferimento alla misura di aiuto di Stato n. 1 (vendita delle miniere Cassandra ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato), si fa valere: a) valutazione non corretta relativamente all'esistenza dell'aiuto, in conseguenza di un errore manifesto quanto al ruolo dello Stato quale mero intermediario e all'assenza del ricorso a risorse statali per il controverso passaggio di proprietà, b) (in subordine), valutazione non corretta quanto all'applicazione del criterio dell'investitore privato, c) (in ulteriore subordine) valutazione erronea quanto alla concessione della sovvenzione, a causa del calcolo manifestamente errato del valore delle miniere, del suolo e del giacimento di minerali allo stato di accumulo naturale, nonché dell'asserita attività effettiva delle miniere nel periodo della vendita, d) (ancora in ulteriore subordine) valutazione erronea relativamente all'alterazione della concorrenza ed all'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.

A sostegno della seconda parte del primo motivo, con riferimento alla misura di aiuto n. 2 (esenzione dal pagamento delle imposte sul passaggio di proprietà), viene fatta valere la valutazione non corretta della sovvenzione concessa nonché dell'alterazione della concorrenza addebitata alla ricorrente, e dell'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.

In base al secondo motivo, la ricorrente asserisce che la convenuta viola il disposto dell'art. 14, n. 1, seconda frase, del regolamento (CE), n. 659/1999⁽¹⁾, per quanto riguarda la necessità di recuperare l'aiuto per violazione dei principi di proporzionalità, di leale cooperazione, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

A sostegno del motivo in parola, si fa valere che alla luce di tali principi la convenuta ha commesso un errore nel ponderare il rischio di alterazione della concorrenza con il beneficio derivante dal proseguimento dell'attività delle miniere controverse.

Da ultimo, in base al terzo motivo di annullamento, la ricorrente considera che la convenuta viola le regole di motivazione (art. 296 TFUE, già art. 253 CE), per quanto riguarda l'esistenza dell'aiuto di Stato nonché la sua compatibilità con il mercato interno.

In appoggio a tale motivo si fa valere che la convenuta non ha chiarito perché il prezzo di vendita delle miniere Cassandra, proveniente evidentemente da risorse private, costituisca una perdita diretta o indiretta di risorse statali imputabile allo Stato, né perché abbia ritenuto che, nel caso di specie, dovessero essere versate entrambe le imposte sul passaggio di proprietà

sia delle miniere, sia del suolo, e non soltanto l'imposta relativa alle miniere. Inoltre, ai fini del calcolo del valore delle miniere, del suolo e del giacimento minerario, la convenuta non ha spiegato la concessione della sovvenzione, fondandosi selettivamente in parte sulla relazione della Behre Dolbear ed in parte sulla sua argomentazione arbitraria, che ha per di più applicato in maniera contraddittoria riguardo al valore negativo delle miniere chiuse.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE.

Ricorso proposto il 4 maggio 2011 — Lidl Stiftung/UAMI — Lactimilk (BELLRAM)

(Causa T-237/11)

(2011/C 204/46)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rapresentante: T. Träger, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lactimilk, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1° marzo 2011 nel procedimento R 1154/2009-4; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «BELLRAM» per prodotti della classe 29 — domanda n. 5074281.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione spagnola n. 2414439 del marchio figurativo «RAM» per prodotti della classe 29; registrazione spagnola n. 98550 del marchio figurativo «Ram» per prodotti della classe 29; registrazione spagnola n. 151890 del marchio denominativo «RAM» per prodotti della classe 29.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.

Con il primo motivo essa deduce che la decisione impugnata viola gli artt. 63, n. 2, 75 e 76 del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 (in prosieguo: «RMC») e viola il suo diritto ad essere sentita, in quanto la commissione di ricorso non ha invitato le parti a prendere posizione sulla sua intenzione di sostituire la registrazione opposta di cui trattasi.

Con il secondo motivo la ricorrente considera che la decisione impugnata viola l'art. 41 RMC in combinato disposto con la regola 15, n. 2, lett. f), del regolamento di esecuzione, poiché la commissione di ricorso ha preso in considerazione prodotti non correttamente identificati nell'atto di opposizione ed entro il termine per presentare opposizione.

Con il terzo motivo la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola gli artt. 42, nn. 2 e 3, e 15 RMC, in quanto la commissione di ricorso non ha valutato correttamente l'ambito dei prodotti registrati sulla base della prova dell'uso presentata.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola l'art. 76 RMC in combinato disposto con la regola 50, n. 1, e le regole 19, nn. 1 e 3, del regolamento di esecuzione, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente tenuto conto di un forte carattere distintivo del segno anteriore.

Infine, con il quinto motivo, la ricorrente considera che la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 1, lett. b), RMC, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse una forte somiglianza tra i prodotti. Con riguardo alla somiglianza tra i segni, la commissione di ricorso ha omesso di ritenere i segni dissimili o solo vagamente simili a causa del carattere uniforme di «BELLRAM» nella lingua spagnola. I segni «BELLRAM» e «RAM» non rischiano di essere confusi, in quanto i prodotti sono solo vagamente simili ed i segni sono dissimili o presentano solo una vaga somiglianza.

Ricorso proposto il 3 maggio 2011 — Sigma Alimentos Exterior/Commissione

(Causa T-239/11)

(2011/C 204/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: M. Ferre Navarrete, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare l'art. 1, n. 1, della decisione impugnata nella parte in cui dichiara che l'art. 12, n. 5, del testo rifuso della Ley del Impuesto sobre Sociedades [legge d'imposta sulle società] (TRLIS) comporta elementi di aiuti di Stato;
- in subordine, annullare l'art. 1, n. 1, della decisione impugnata, nella parte in cui dichiara che l'art. 12, n. 5 del TRLIS comporta elementi di aiuti di Stato quando si applica ad acquisizioni di partecipazioni che presuppongano l'acquisizione del controllo;
- in subordine, annullare l'art. 4 della decisione impugnata, nella parte in cui applica l'ordine di recupero ad operazioni concluse anteriormente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione finale oggetto di ricorso;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel presente ricorso ha acquisito partecipazioni in società stabilite negli Stati Uniti ed in Perù durante gli esercizi fiscali del periodo 2008-2010, applicando l'ammortamento dell'avviamento finanziario generato con l'acquisizione delle partecipazioni di maggioranza in tali società, in applicazione dell'art. 12, n. 5 del TRLIS.

Il 12 gennaio 2011 la Commissione ha adottato la decisione impugnata, C(2010) 9566 def., relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07). Quale conseguenza di detta decisione, l'amministrazione tributaria spagnola ha avviato procedimenti di accertamento al fine di correggere gli ammortamenti messi in atto dalla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla mancanza dei requisiti necessari per considerare la misura come aiuto di Stato.
 - A tale riguardo la ricorrente afferma che il motivo principale in base al quale il regime fiscale in discussione non può essere considerato come aiuto di Stato è la mancanza di carattere selettivo della misura controversa. La Commissione, infatti, commette un errore nel considerare l'esistenza di selettività di fatto sulla base del favore mostrato alle acquisizioni nazionali e della necessità di una partecipazione pari almeno al 5%. A parere della ricorrente la Commissione giunge a siffatta conclusione prescindendo da un'analisi della tipologia e dei settori di attività in cui operano le imprese che hanno applicato il regime in parola.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla carenza di motivazione della decisione.
 - La ricorrente considera che l'argomentazione relativa alle ragioni per cui la Commissione ritiene che non sussistano ostacoli giuridici espliciti all'acquisizione di società negli Stati Uniti e in Perù è insufficiente sotto tutti gli aspetti.